



# COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 76 del Registro

COPIA

**Oggetto: Attivita' preliminari al consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011. Definizione Gruppo Amministrazione Pubblica GAP e delimitazione perimetro di consolidamento Esercizio finanziario 2019**

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di Luglio, ore 11:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MELCARNE Gianfranco	X	
2	VITALI Daniele	X	
3	SERGI Anna Rita		X
4	NUTRICATI Francesco		X
5	ORLANDO Tiziana	X	

Partecipa il Segretario Generale Dr. Davide Bisanti.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

### Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

#### REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Addi: 05/07/2021

Il Responsabile di Posizione  
RAG. ANGELO CERFEDA

#### REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Addi: 05/07/2021

Il Responsabile di Ragioneria  
Rag. Angelo Cerfeda

**OGGETTO: Attività preliminari al consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011. Definizione Gruppo Amministrazione Pubblica GAP e delimitazione perimetro di consolidamento – esercizio finanziario 2019.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 233-bis del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio consolidato secondo le modalità previste dal D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Visto l'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" il quale stabilisce modalità, criteri e procedure per la redazione del bilancio consolidato previsto dall'art. del D.L. n. 267/2000 e dagli artt. del D. Lgs n. 118/2001;

Considerato che la procedura per la redazione del bilancio consolidato prevede preliminarmente la definizione dell'elenco "Gruppo amministrazione pubblica- Gap" e la conseguente redazione dell'ulteriore elenco con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento che sarà oggetto della successiva redazione del bilancio consolidato;

Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell'allegato 4/4;

Considerato che costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica, così come stabilito dal citato allegato 4/4:

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali **controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali **partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società **controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società **partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Dato atto che, ai fini della predisposizione del secondo elenco che costituisce il perimetro di consolidamento per la successiva predisposizione del bilancio consolidato, l'allegato 4/4 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che possono non essere inseriti nel suddetto elenco gli enti individuati nel GAP nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti

compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

Dato atto successivamente alla predisposizione dell'elenco relativo alla definizione del perimetro di consolidamento, si rende necessario provvedere a

- a) comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco, che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

**RICHIAMATE:**

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01.06.2021 con cui si è approvata, ai sensi dell'art. art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gagliano del Capo e il relativo piano di razionalizzazione, dando atto che l'esito della ricognizione è negativo in quanto l'ente non deteneva partecipazioni in società attive passibili di dismissione e/o razionalizzazione;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24.11.2020 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;

**TENUTO CONTO**, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato* per l'esercizio 2019, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, che il Comune di Gagliano del Capo detiene solo le seguenti partecipazioni:

- GRUPPO D'AZIONE LOCALE Capo SANTA MARIA DI LEUCA SRL (G.A.L. CAPO DI LEUCA) – quota di partecipazione 0,21%);
- GRUPPO D'AZIONE LOCALE CAPO SANTAMARIA DI LEUCA s.c.a.r.l. – quota di partecipazione 0,95%

**CONSIDERATO** che, essendo le quote di partecipazione alle dette società, inferiori all'1% e che entrambe le partecipate non risultano titolari di affidamenti diretti, le stesse non rientrano nel perimetro di consolidamento definito in applicazione del citato principio;

**DATO ATTO** 符 che, in base ai criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4 sopra indicati, si conferma anche per il 2019 che tra gli Enti di cui al piano di revisione straordinaria delle società pubbliche non sono state rilevate ipotesi di partecipazioni da far rientrare nel GAP come qui di seguito indicato:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA - P CONTROLLATA - C	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	CONSOLIDAMENTO SI/NO	MOTIVAZIONI
---------------	-----------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------

GAL Capo di Leuca s.r.l.	s.r.l.	P	0,21%	NO	IRRILEVANTE
GAL Capo di Leuca s.c.a.r.l.	s.c.a.r.l.	P	0,95%	NO	IRRILEVANTE

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

**DI APPROVARE**, ai sensi del punto 3.1 del Principio Contabile di cui all'All. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, l'elenco Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di di Gagliano del Capo previsto dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato, redatto nei termini di cui in premessa:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA - P CONTROLLATA - C	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	CONSOLIDAMENTO SI/NO	MOTIVAZIONI
GAL Capo di Leuca s.r.l.	s.r.l.	P	0,21%	NO	IRRILEVANTE
GAL Capo di Leuca s.c.a.r.l.	s.c.a.r.l.	P	0,95%	NO	IRRILEVANTE

**DI DARE ATTO** che non ci sono organismi, enti o società da consolidare, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011 e che pertanto, l'elenco relativo al Perimetro di Consolidamento è negativo e che, pertanto, anche per l'esercizio finanziario 2019, il Comune di Gagliano del Capo non era tenuto a redigere il Bilancio consolidato;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Organo di Revisione per opportuna conoscenza;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/200.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Generale  
Dr. Davide Bisanti

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal \_\_\_\_\_ 06/07/2021 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ 21/07/2021 \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 06/07/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Davide Bisanti**

---

Copia conforme all'originale.

**Il Segretario Comunale**  
**Dr. Davide Bisanti**

---

### INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

[ ] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

---

### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[ ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione  
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Davide Bisanti**